



COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di AVELLINO

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4	OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE – TARI 2017
del 25.02.2017	

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di FEBBRAIO dalle ore 11,10 in Santo Stefano del Sole in **proseguo di seduta** nella solita sala delle adunanze consiliari presso la Biblioteca comunale è riunito in 1^a convocazione il Consiglio Comunale in **seduta straordinaria** per la trattazione del punto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Risultano presenti come da precedente appello nominale i Signori:

Sindaco in carica	Consiglieri Comunali in carica	Presenti
RAGANO Carmine	PELLECCHIA Giuseppe	SI
	PISACRETA Sara	SI
	RICCIARDELLI Claudio	NO
	VITALE Giuseppe	SI
	ROMANO Giuseppe	NO
	LANGASTRO Michele	NO

Totale Presenti n. 4

Totale Assenti n. 3 (RICCIARDELLI, ROMANO E LANGASTRO)

Assiste e partecipa alla seduta curandone la verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. Michele Pagliuca. La seduta è pubblica.

Presiede il Dott. Carmine RAGANO, nella sua qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la discussione sull'argomento e pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, iscritta al punto 3) dell'ordine del giorno, dotata dei pareri previsti dall'art.49 del D.Lgs.267/2000, come da prospetto in atti e riportato a verbale.

IL SINDACO

illustra brevemente la proposta evidenziando la nuova struttura dei costi con l'apertura dell'isola ecologica e la prospettiva della rimodulazione della raccolta ed i conseguenti risparmi di spesa, che si tradurranno in una leggera riduzione delle tariffe per cittadini e imprese.

Conclusa la discussione, non avendo chiesto nessun consigliere di intervenire, il Sindaco – Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione depositata agli atti

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco;

VISTA l'unita proposta di deliberazione;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC;

CONSIDERATO che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – oggi TARI – deve garantire la integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

DATO ATTO che per l'anno 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, per come confermato dalla Legge di Stabilità per il 2014, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO peraltro che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica, ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento tendenziale il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro effettiva capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTI:

- lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
- il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
- l'art.13 del D.L. 201/2011;
- il D.lgs. n.504/92;
- il D.lgs. n.23/2011;
- il Regolamento comunale per la disciplina della IUC;
- la Legge di Stabilità per il 2017;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile *ex art.* 49 del d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO al prot. 0789/2017 il Parere favorevole del Revisore dei Conti;

Con **voti unanimi a favore** espressi in forma palese dai n. 4 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- **DI APPROVARE** le considerazioni di cui alla premessa;
- **DI APPROVARE** il Piano Finanziario comunale 2017 del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per un costo complessivo di **Euro 300.000,00** ripartito come segue:

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	50%	50%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	1.000,00	1.000,00	2000,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	10.000,00		10.000,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	4.000,00		4.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	110.000,00		110.000,00
CCD – Costi comuni diversi (accantonamenti crediti di difficile esigibilità)	10.000,00		10.000,00
AC – Altri costi operativi di gestione	15.000,00		15.000,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	20.000,00		20.000,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		45.000,00	45.000,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		45.000,00	45.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		33.000,00	33.000,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		6.000,00	6.000,00

SOMMANO	170.000,00	130.000,00	300.000,00
	56,67%	43,33%	100,00%

% COPERTURA	100%
-------------	------

PREVISIONE ENTRATA			300.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	170.000,00	130.000,00	300.000,00

UTENZE DOMESTICHE	153.000,00	118.644,21	271.644,21
% su totale utenze domestiche	56,32%	43,68%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	17.000,00	11.355,79	28.355,79
% su totale utenze non domestiche	59,95%	40,05%	100,00%

- **DI DARE ATTO** che le tariffe vengono conseguentemente determinate sulla base dei coefficienti previsti dalle tabelle del D.P.R. 158/1999;
- **DI DETERMINARE**, per l'effetto, per l'anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/persona)
1 componente	0,80	41,70
2 componenti	0,90	48,70
3 componenti	1,00	41,70
4 componenti	1,10	38,40
5 componenti	1,20	40,30
6 o più componenti	1,20	39,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,00	4,20

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale tariffa (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58	0,47	1,05

2 Campeggi, distributori carburanti	1,00	0,70	1,70
3 Stabilimenti balneari	-	-	-
4 Esposizioni, autosaloni	0,50	0,40	0,90
5 Alberghi con ristorante	1,70	1,10	2,80
6 Alberghi senza ristorante	1,10	0,70	1,80
7 Case di cura e riposo	1,35	0,90	2,25
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,40	0,90	2,30
9 Banche ed istituti di credito	0,80	0,50	1,30
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,50	1,10	2,60
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	1,20	3,00
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,50	1,00	2,50
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,40	1,00	2,40
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,90	0,60	1,50
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,10	0,80	1,90
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	6,70	4,50	11,20
17 Bar, caffè, pasticceria	5,00	3,40	8,4
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,90	1,90	4,80
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,90	1,90	4,80
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	11,50	7,50	19,00
21 Discoteche, night club	1,80	1,20	3,00

- **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL;
- **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario la trasmissione per via telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine normativamente previsto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione a **voti unanimi a favore** espressi in forma palese dai n.4 consiglieri presenti e votanti

DICHIARA il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/00, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti di legge, nonché per procedere nella prossima seduta all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE – TARI 2017
----------	--

IL SINDACO

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC;

CONSIDERATO che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – oggi TARI – deve garantire la integrale copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

DATO ATTO che per l'anno 2017 il termine di approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 31 marzo;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, per come confermato dalla Legge di Stabilità per il 2014, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO peraltro che le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica, ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non

sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento tendenziale il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro effettiva capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTI:

- lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti;
- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i;
- il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità;
- l'art.13 del D.L. 201/2011;
- il D.lgs. n.504/92;
- il D.lgs. n.23/2011;
- il Regolamento comunale per la disciplina della IUC;
- la Legge di Stabilità per il 2017;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 T.U.E.L.;

PROPONE AFFINCHÉ IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- **DI APPROVARE** le considerazioni di cui alla premessa;
- **DI APPROVARE** il Piano Finanziario comunale 2017 del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani per un costo complessivo di **Euro 300.000,00** ripartito come segue:

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	50%	50%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	1.000,00	1.000,00	2000,00
CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	10.000,00		10.000,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	4.000,00		4.000,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	110.000,00		110.000,00
CCD – Costi comuni diversi (accantonamenti crediti di difficile esigibilità)	10.000,00		10.000,00
AC – Altri costi operativi di gestione	15.000,00		15.000,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	20.000,00		20.000,00
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		45.000,00	45.000,00
CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		45.000,00	45.000,00
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		33.000,00	33.000,00
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		6.000,00	6.000,00
SOMMANO	170.000,00	130.000,00	300.000,00
	56,67%	43,33%	100,00%

% COPERTURA	100%
--------------------	-------------

PREVISIONE ENTRATA			300.000,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	170.000,00	130.000,00	300.000,00

UTENZE DOMESTICHE	153.000,00	118.644,21	271.644,21
% su totale utenze domestiche	56,32%	43,68%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	17.000,00	11.355,79	28.355,79
% su totale utenze non domestiche	59,95%	40,05%	100,00%

- **DI DARE ATTO** che le tariffe vengono conseguentemente determinate sulla base dei coefficienti previsti dalle tabelle del D.P.R. 158/1999;

- **DI DETERMINARE**, per l'effetto, per l'anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/persona)
1 componente	0,80	41,70
2 componenti	0,90	48,70
3 componenti	1,00	41,70
4 componenti	1,10	38,40
5 componenti	1,20	40,30
6 o più componenti	1,20	39,40
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,00	4,20

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale tariffa (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58	0,47	1,05
2 Campeggi, distributori carburanti	1,00	0,70	1,70
3 Stabilimenti balneari	-	-	-
4 Esposizioni, autosaloni	0,50	0,40	0,90
5 Alberghi con ristorante	1,70	1,10	2,80
6 Alberghi senza ristorante	1,10	0,70	1,80
7 Case di cura e riposo	1,35	0,90	2,25

8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,40	0,90	2,30
9 Banche ed istituti di credito	0,80	0,50	1,30
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,50	1,10	2,60
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	1,20	3,00
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,50	1,00	2,50
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,40	1,00	2,40
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,90	0,60	1,50
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,10	0,80	1,90
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	6,70	4,50	11,20
17 Bar, caffè, pasticceria	5,00	3,40	8,4
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,90	1,90	4,80
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	2,90	1,90	4,80
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	11,50	7,50	19,00
21 Discoteche, night club	1,80	1,20	3,00

- **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL;

- **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario la trasmissione per via telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine normativamente previsto;
- **DI DEMANDARE** ai Responsabili dei competenti Servizi tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione ex artt.107 e 109 TUEL;
- **DI DEMANDARE** al Servizio Tributi la trasmissione per via telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine normativamente previsto;
- **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).

IL SINDACO

F.to dott. Carmine Ragano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE**

Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

F.to Dr. Carmine Ragano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO 2017 DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE**

Visto l'art.49 , comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.267/2000

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Ruggiero Restaino

COMUNE DI
SANTO STEFANO DEL SOLE
(Provincia di Avellino)

Prot. N. 0289
23 FEB 2017

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

Provincia di Avellino

Parere n. 02/2017

Conferma delle aliquote previste nel 2016 relative a IMU, TASI, anche per l'anno 2017, approvazione piano finanziario TARI e variazione tariffe TARI nonché variazione aliquota ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (da 0,7 a 0,6) e variazioni ex lege.

Dato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, D. Lgs. 267/2000 così come mod. dall'art. 3, comma 2 bis del D.L. 174/2012

Il Revisore dei conti

A seguito di richiesta di parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Conferma delle aliquote previste nel 2016 relative a IMU, TASI, anche per l'anno 2017, approvazione piano finanziario TARI e variazione tariffe TARI nonché variazione aliquota ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (da 0,7 a 0,6) e variazioni ex lege"

Esaminate

La proposte delle deliberazioni del Consiglio Comunale sopra specificata

Visti

- Lo Statuto Comunale ed i regolamenti vigenti;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- I pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;
- Il regolamento di contabilità dell'Ente;
- Il regolamento Comunale di disciplina della IUC;


Esprime

il proprio **parere favorevole** in merito all'approvazione della Deliberazione Consiliare sopra esplicitata.


Santo Stefano del sole, 23/02/2017

Il Revisore dei conti

Dott. Carmine Di Nardo



Comune di SANTO STEFANO DEL SOLE
 STUDIO SOLARE - www.studio.s
 RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2017



Nota
 La ripartizione dei costi fissi ripartiti sono di cui art. 43 Par. 139 del contratto di servizio (conferma) concernenti la sostenibilità del servizio. Nella misura del 2017
 si prevede di non essere addebitati con il costo di parte fissa al proprietario del servizio prodotto da 210€ e di cui il costo di gestione del servizio è di 22,91€

La presente deliberazione si compone di n. 14 pagine, e n. [2] allegati che formano parte integrante della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to *Dott. Carmine Ragano*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Michele Pagliuca*

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale di questo Comune il 28/02/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 28/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Michele Pagliuca*

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per restarvi quindici giorni consecutivi dal 28/02/2017

- è divenuta esecutiva perchè:

(x) Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 – D.Lgs. n.267/2000)

() Decorsi gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art.134 comma 3 – D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza Municipale, li 28/02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Avv. Michele Pagliuca*

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Santo Stefano del Sole li _____